

Ristrutturazione dei debiti del consumatore (Art. 67 e ss.)

Il piano di ristrutturazione dei debiti è una procedura di sovraindebitamento che può essere utilizzata esclusivamente dal consumatore.

Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

L'omologazione del piano è di competenza del tribunale che ne verifica l'ammissibilità giuridica e la fattibilità. Il piano e la proposta di soddisfo dei creditori non è sottoposta alla votazione di questi, ma viene omologata direttamente dal tribunale.

L'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Rimini si occupa unicamente delle procedure di competenza del Tribunale di Rimini, pertanto il consumatore deve avere il centro degli interessi principali (residenza o domicilio) nella provincia di Rimini.

Requisiti soggettivi del debitore:

- deve rivestire la qualifica di consumatore (*);
- non deve essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non deve aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non deve aver la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

(*) La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

La procedura si svolge mediante il deposito in Tribunale della domanda di omologazione della proposta unitamente alla documentazione del debitore (attestante la sua condizione personale, patrimoniale e debitoria), accompagnata dalla Relazione del Gestore della Crisi nominato dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Rimini.

Il Giudice ordina al Gestore di comunicazione la proposta a tutti i creditori, per eventuali contestazioni od opposizioni all'omologa. La proposta viene omologata, anche in presenza di contestazioni non riguardanti l'ammissibilità, se risulta più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione totale dei beni del debitore.